

La via d'uscita

## Preventivo scritto per evitare gli indici

Il compenso, se non è concordato dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è deciso dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Così stabilisce l'articolo 2233 del Codice civile. Le tariffe però oggi non esistono più. Quindi, se manca l'accordo tra le parti, la palla passa al giudice: che, per stabilire il compenso del professionista, può prendere a riferimento i parametri emanati dal ministero della Giustizia - contestati dagli avvocati - o anche disattenderli.

Per evitare tutto ciò, l'avvocato può puntare sul preventivo, redatto dal professionista e sottoscritto dal cliente. È questa la strada per "certificare" l'accordo tra le parti, liberato dai vincoli delle tariffe dal decreto legge sulle liberalizzazioni (1/2012). Ma andiamo con ordine.

L'accordo tra le parti, principale criterio per determinare il compenso dei professionisti in base all'articolo 2233 del Codice civile, prima del decreto sulle liberalizzazioni, trovava un limite nell'inderogabilità dei minimi e dei massimi di alcune tariffe professionali. Con l'abolizione delle tariffe (decisa dal decreto legge 1/2012), si è passati da un sistema vincolato a un sistema libero. È stato inoltre previsto che il professionista renda noto al cliente il compenso con un preventivo di massima. È consigliabile che venga redatto in forma scritta perché riduce la possibilità del contenzioso e ne facilita la solu-

zione. Per gli avvocati il preventivo deve essere scritto a pena di nullità.

Se l'accordo però manca, sarà il giudice a essere chiamato a valutare la prestazione professionale per liquidare il compenso. È in questa situazione che i parametri possono diventare una bussola. Infatti, il decreto legge sulle liberalizzazioni ha stabilito che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri, stabiliti dal decreto ministeriale 140/2012 e applicabili alle liquidazioni successive al 23 agosto scorso. Con l'introduzione dei parametri sono stati eliminati i diritti, è stato eliminato il rimborso delle spese generali al 12,5% ed è stato introdotto il meccanismo della liquidazione per fasi del compenso. Alla prova dei fatti, le liquidazioni minime decise sulla scorta dei parametri sono inferiori rispetto agli importi garantiti dalle tariffe.

Inoltre, i parametri non sono vincolanti: il giudice può sempre prendere le distanze dagli indici e, se lo ritiene, scendere al di sotto delle soglie minime fissate dal decreto. Fa da apripista in questa direzione l'ordinanza 1528/12 depositata il 10 settembre scorso, con la quale la prima sezione staccata del Tar di Brescia ha ridotto l'importo minimo previsto dai parametri, liquidando 1.000 euro per un giudizio amministrativo, perché ritenuto di minima complessità.

**Fr.Fa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

